

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECRESTESE (VB) PRESSO LA SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI DELL'OSSOLA SRL , AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____,

SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Tra:

- la Società Servizi Ecologici dell'Ossola srl P.I. 01614080032 C.F. 92001570032, con sede in via Dr. Cicoletti n. 50 a Pieve Vergonte (VB), qui rappresentato dall' Ing. Andrea Bonacci ;

- ed il Comune di Montecrestese, qui rappresentato da, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente, a ciò autorizzato xxxxxxx

Premesso che:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)"*;
- la Società Servizi ecologici dell'Ossola srl risulta totalmente partecipata da Enti locali;

Preso atto degli accordi intercorsi tra La Società Servizi Ecologici dell'Ossola srl e il Comune di Montecrestese, ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, per utilizzare il funzionario dipendente del Comune di Montecreste , Signora Migliarini Daniela (Cat. C – posizione economica ..), a svolgere prestazioni lavorative retribuite, a tempo determinato presso la sede della Società Servizi Ecologici dell'Ossola srl e al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, fino ad un massimo di 12 ore settimanali, dal xxxxxxxxxxxxxx, per un periodo di mesi 6 (sei), salvo eventuali proroghe da concordare tra le Parti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 - Il Comune di Montecrestese autorizza la propria dipendente a tempo pieno e indeterminato, Sig.ra Migliarini Daniela, Categoria C, Posizione economica ... a svolgere la propria attività presso la sede della società Servizi Ecologici dell'Ossola sita in Pieve Vergonte via Dr. Cicoletti n. 50 , ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso della dipendente interessata che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, per il periodo dal _____ per un periodo di mesi 6 salvo eventuali proroghe concordate tra le Parti, per un tempo di lavoro pari a massimo 12 ore settimanali, oltre alle 36 ore settimanali di orario settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza.

ART. 2 - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Montecrestese a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio della dipendente autorizzata (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, ecc.).

ART. 3 - La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi le parti, per recesso unilaterale di una sola parte, ovvero, per volontà manifestata dalla dipendente interessata. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4 - Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi presso la sede della società Servizi Ecologici dell'Ossola, con contenuto professionale ascrivibile e corrispondente alla categoria e profilo professionale di appartenenza, e in relazione alle esigenze organizzative della stessa, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Montecrestese, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato. L'articolazione dell'orario di lavoro presso la società sarà concordata dalla dipendente autorizzata direttamente con la società utilizzatrice. Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa della dipendente oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non dovrà superare le 48 (quarantotto) ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 66/2003, comprese le ore di lavoro straordinario;
- la prestazione lavorativa resa dalla dipendente a favore della Società Servizi Ecologici dell'Ossola srl, dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

ART. 5 - Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 8 ore settimanali sarà corrisposta alla dipendente la retribuzione oraria stabilita per il lavoro straordinario e prevista dal vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali per i dipendenti inquadrati nella Categoria " C " Posizione economica "..", corrispondente all'inquadramento posseduto presso l'Ente di appartenenza.

Alla dipendente è riconosciuta inoltre dalla Società Servizi Ecologici dell'Ossola srl il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso la società utilizzatrice, quantificate nella misura di 1/5 del prezzo medio nazionale mensile della benzina senza piombo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?prodcod=1&anno=2018>) da rapportare alla distanza esistente tra la sede comunale di appartenenza e la sede della Società Servizi Ecologici dell'Ossola srl, pari a Km 46, per il singolo percorso complessivo A/R.

Tale rimborso sarà corrisposto all'interessata mensilmente, previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, e verifica della corrispondenza con le presenze in servizio.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore della Società Servizi Ecologici dell'Ossola srl, saranno corrisposti alla dipendente mensilmente e versati a quest'ultima direttamente da Servizi Ecologici dell'Ossola srl.

La Società Servizi Ecologici dell'Ossola srl provvederà a comunicare al Comune di Montecrestese l'ammontare delle spettanze erogate alla dipendente per i successivi adempimenti previsti dalle norme vigenti.

ART. 6 - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui la dipendente autorizzata verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgabili. In tal senso, la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 7 - Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 8 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di
xxxxxxxxxxxxxx

Per la Società Servizi Ecologici dell'Ossola srl

Per espressa accettazione: Il Dipendente autorizzato _____